

REGOLAMENTO DEI BENI COMUNI



***Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 25.10.2021.
In vigore dal 24 novembre 2021.***

Indice

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Principi generali e finalità.....	5
Art. 4 – Rapporti tra Comune e persone che partecipano all'amministrazione condivisa.....	6
Art. 5 – Individuazione dei beni comuni.....	6
Art. 6 - Patto di collaborazione.....	7
Art. 7 – Dichiarazione di uso civico e collettivo.....	8
Capo II – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE.....	8
Art. 8 - Organizzazione.....	8
Art. 9 – Consiglio civico.....	9
Capo III – FORME DI SOSTEGNO.....	9
Art. 10 - Forme di sostegno.....	9
Art. 11 - Esenzioni e agevolazioni in.....	9
materia di canoni e tributi locali.....	9
Art. 12 - Autofinanziamento.....	9
Capo IV – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE.....	10
Art. 13 – Comunicazione, trasparenza e valutazione.....	10
Capo V – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA.....	10
Art. 14 – Prevenzione dei rischi.....	10
Art. 15 – Responsabilità e coperture assicurative.....	11
Art. 16 - Recesso, risoluzione e controversie.....	11
Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	12
Art. 17 - Clausole interpretative.....	12
Art. 18 - Entrata in vigore.....	12

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina - anche in applicazione dell'[articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e secondo il principio di specialità rispetto al [Regolamento comunale per la concessione di contributi e/o altri vantaggi economici e del patrocinio](#) - le forme di collaborazione tra le cittadine e i cittadini e il Comune di Padova per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.
2. La finalità del regolamento è dare attuazione alle disposizioni in materia di sussidiarietà orizzontale previste dall'[articolo 118 comma 4, della Costituzione](#), dall'[articolo 3 comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000](#) "Testo Unico degli Enti Locali" e dallo [Statuto comunale](#).
3. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadine/i e Amministrazione avviati per iniziativa delle/dei cittadine/i o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale e non si intendono sostitutive delle forme di collaborazione previste dalla normativa sul Terzo Settore.
4. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni non possono sostituire i servizi essenziali che, per legge, devono essere garantiti dal Comune.
5. Questo regolamento trova applicazione in tutti i casi in cui la collaborazione secondo gli articoli 55 e 56 del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) appare non opportuna e/o non conveniente.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:
 - a) Beni comuni: i beni urbani e rurali, materiali e immateriali, pubblici e privati, anche confiscati alla criminalità organizzata¹ che le/i cittadine/i e l'Amministrazione riconoscono funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future;
 - b) Comune o Amministrazione: il Comune di Padova nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c) Cittadine e Cittadini attive/i: tutte le persone, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale senza finalità di lucro o scolastiche che si attivano per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Possono essere cittadine/i attive/i anche le/i minorenni purché coordinati da un maggiorenne che se ne assuma la responsabilità e le persone che, indipendentemente dalla residenza o dalla cittadinanza, presentano un significativo legame territoriale con il Comune di

1 L'Amministrazione considera questi beni uno strumento di promozione e rafforzamento della cultura della legalità.

Padova (ad esempio studentesse/studenti fuori sede, lavoratrici/lavoratori o volontarie/i dell'associazionismo cittadino);

- d) Consulte di Quartiere: organismi di partecipazione popolare attiva, di consultazione e di indirizzo nelle scelte che riguardano i singoli territori di riferimento nella gestione dei beni comuni e nella vita sociale e culturale;
- e) Comunità di riferimento: tutte le persone singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali, anche informali, che si attivano insieme concordando delle regole per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di un bene comune;
- f) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente alle/ai cittadine/i e all'Amministrazione di operare insieme in attività di interesse generale;
- g) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dalle/dai cittadine/i attive/i, volta a proporre, in forma condivisa con l'Amministrazione, interventi di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni. La proposta può essere spontanea o in risposta ad una richiesta del Comune;
- h) Patto di collaborazione: l'accordo, previsto dall'[articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), con il quale il Comune e le/i cittadine/i attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni;
- i) Dichiarazione di uso civico e collettivo: è il documento approvato dalla Comunità di riferimento, riunita in Assemblea pubblica e dotata di organi di autogoverno, che propone le forme d'uso e di gestione idonee a garantire un uso non esclusivo del bene, assicurandone l'accessibilità, la fruibilità, l'inclusività e l'imparzialità nell'uso e nel godimento, a tutela e beneficio anche delle generazioni future;
- j) Rigenerazione: l'insieme degli interventi su beni edificati e spazi urbani finalizzati al recupero o miglioramento delle condizioni abitative, sociali, ambientali e culturali, realizzati con il coinvolgimento degli abitanti, della comunità di riferimento e dei soggetti pubblici;
- k) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto;
- l) Dibattito pubblico di comunità: il processo partecipativo finalizzato all'individuazione dei beni comuni secondo quanto definito al successivo art. 5 comma 4;
- m) Redditività civica: il valore, non solo in termini di minor spesa pubblica, generato dai Patti di collaborazione tra cittadine/i attive/i e Amministrazione, per la cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni (ad esempio: rifruibilità di un bene, miglioramento della vivibilità di un'area, aumento del benessere della comunità);
- n) Vademecum: è il documento che definisce l'iter dell'intero procedimento, disciplinando compiti, attività, procedure, modulistica e funzioni operative necessari per l'attuazione dei Patti e delle Dichiarazioni di uso civico e collettivo.

Art. 3 - Principi generali e finalità

1. La collaborazione tra cittadine/i attive/i e Amministrazione si ispira ai seguenti principi:
 - a) Sussidiarietà orizzontale: il principio costituzionale che si realizza nella collaborazione tra cittadine/i attivi e Comune attraverso i Patti e le Dichiarazioni di uso civico e collettivo al fine di valorizzare capacità e competenze della cittadinanza in attività di interesse generale di cura, rigenerazione o gestione dei beni comuni;
 - b) Fiducia reciproca: i rapporti tra cittadine/i attivi/e e Comune si ispirano alla reciproca fiducia e ai principi di lealtà, correttezza e buona fede; sono orientati all'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale, ferme restando le competenze dell'Amministrazione in materia di vigilanza e controllo;
 - c) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima trasparenza sul processo che porta alla definizione dei Patti di collaborazione rendendone pubbliche tutte le fasi: informazione sulle opportunità di collaborazione, proposte pervenute, valutazioni e decisioni assunte, monitoraggio dei risultati, attività di vigilanza e controllo;
 - d) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità propria e delle/dei cittadine/i come elemento fondamentale dei Patti di collaborazione e delle Dichiarazioni di uso civico e collettivo e come presupposto necessario per la produzione di risultati utili e misurabili;
 - e) Inclusività e apertura: i Patti di collaborazione e le Dichiarazioni di uso civico e collettivo per la gestione dei beni comuni devono prevedere la possibilità che, in qualsiasi momento, altre/i cittadine/i interessati possano aderire e dare il proprio contributo e devono incentivare l'inclusione sociale e interculturale, le pari opportunità, la partecipazione delle/dei cittadine/i di minor età;
 - f) Sostenibilità: il Comune, nel valutare una proposta di collaborazione, deve verificare che non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e non preveda oneri superiori alla redditività civica attesa;
 - g) Adeguatezza e differenziazione: i Patti di collaborazione e le Dichiarazioni di uso civico e collettivo tra cittadine/i attive/i e Amministrazione devono essere adeguati alle diverse esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa di ciascun bene comune e vanno differenziati in base al tipo o alla natura del bene e alle persone che ne beneficiano;
 - h) Informalità: il Comune orienta la propria attività alla massima flessibilità e semplicità nelle relazioni con le/i cittadine/i attive/i fermo restando il pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e impegnandosi ad adottare specifiche formalità solo quando previste dalla normativa vigente;
 - i) Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di Patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.
 - j) Creatività urbana: il Comune promuove la creatività, la formazione e la sperimentazione artistica, in particolare quella giovanile e dei linguaggi dell'arte contemporanea, come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio e per la coesione sociale;

- k) Innovazione digitale: il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso la promozione di interventi per l'ideazione, il disegno e la realizzazione di servizi e applicazioni innovative promuovendo e favorendo anche l'uso di dati e infrastrutture aperte, accessibili e non proprietarie, in un'ottica di beni comuni digitali.

Art. 4 – Rapporti tra Comune e persone che partecipano all'amministrazione condivisa

1. La partecipazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni è aperta a tutte le/i singole/i cittadine/i in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Nel caso in cui l'intervento sia svolto attraverso formazioni sociali, anche informali, le persone che sottoscrivono i Patti di collaborazione e gli organi di autogoverno previsti dalle Dichiarazioni di uso civico e collettivo di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, rappresentano, nei rapporti col Comune, la formazione sociale medesima.
3. La sottoscrizione di un Patto di collaborazione e il riconoscimento di una Dichiarazione di uso civico e collettivo non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né può dar vita ad un rapporto di tipo contrattuale.

Art. 5 – Individuazione dei beni comuni

1. L'individuazione dei beni comuni per gli interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa degli stessi da parte delle/dei cittadine/i attive/i avviene attraverso un atto di ricognizione dell'Amministrazione con il quale periodicamente vengono mappati beni immobili, spazi pubblici, beni immateriali e l'ipotesi di finalizzazione che la Giunta riconosce funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future.
2. L'Amministrazione riconosce come beni comuni anche immobili confiscati alla criminalità organizzata² e beni privati in stato di inutilizzo, con l'assenso e la partecipazione del proprietario. Anche beni espropriati dal Comune possono essere destinati in tutto o in parte alla stipulazione di un patto di collaborazione.
3. Può essere proposta da parte di cittadine/i attive/i la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni non compresi nell'atto di ricognizione sopra indicato, fermo restando che la valutazione sull'idoneità è rimessa alla Giunta.
4. L'individuazione dei beni comuni può avvenire anche attraverso il dibattito pubblico di comunità, promosso dall'Amministrazione con il coinvolgimento delle Consulte di Quartiere o promosso dalle Consulte stesse.

² [Legge 7 marzo 1996, n. 109](#) e art. 48 del [D.lgs 6 settembre n. 159](#)

Art. 6 - Patto di collaborazione

1. Il Patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune di Padova e le/i cittadine/i attivi/e concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del Patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati ed alla durata della collaborazione.
3. Oggetto dei Patti di collaborazione possono essere interventi di modesta entità che le/i cittadine/i attive/i possono realizzare su beni comuni, come ad esempio, pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative.
4. I Patti di collaborazione possono riguardare anche spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui l'Amministrazione e le/i cittadine/i concordano di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione e alla gestione per lo svolgimento di attività di interesse generale.
5. Il Patto di collaborazione definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi e le azioni che la collaborazione persegue per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni;
 - b) la durata della collaborazione e le cause di sospensione o conclusione anticipata;
 - c) le modalità di azione, il ruolo e i requisiti dei soggetti coinvolti, i reciproci impegni, anche economici e i limiti dell'intervento;
 - d) la metodologia di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati, per consentire di misurarne la redditività civica;
 - e) l'analisi dei rischi potenzialmente connessi alle attività da realizzare e le misure di formazione, prevenzione e di emergenza da mettere in atto;
 - f) la regolazione in termini di responsabilità in caso di eventuali danni a persone o cose, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative;
 - g) la modalità di gestione di eventuali controversie emerse durante la collaborazione;
 - h) l'eventuale affiancamento alle/ai cittadine/i attivi/e del personale comunale o di altre figure che operano a diverso titolo a servizio dell'Amministrazione;
 - i) le modalità per l'adeguamento e/o le modifiche degli interventi concordati;
 - j) le condizioni conseguenti alla conclusione della collaborazione, come ad esempio la titolarità delle opere realizzate, i termini di riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
 - k) le cause e le condizioni di risoluzione o recesso per inosservanza del regolamento o delle clausole del Patto;
 - l) i principi etici applicabili per la realizzazione del patto.
6. La/il Capo Settore dell'Unità organizzativa responsabile del processo e la/il Capo Settore interessato dalla definizione del Patto provvedono con determinazione dirigenziale ad approvare lo schema di Patto di collaborazione e successivamente

siglano il medesimo con le/i cittadine/i attivi/e o con chi rappresenta, nei rapporti col Comune, la formazione sociale coinvolta.

Art. 7 – Dichiarazione di uso civico e collettivo

1. La Dichiarazione di uso civico e collettivo è un atto deliberativo approvato dalla medesima Comunità di riferimento per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di un bene comune, riunita in Assemblea.
2. Tale atto può determinare anche una proposta di revisione del Patto di collaborazione in essere, prevedendo ulteriori o nuove forme d'uso e di gestione del bene comune, sempre a garanzia di un uso non esclusivo, assicurandone l'accessibilità, la fruibilità, l'inclusività e l'imparzialità nell'uso e nel godimento, a tutela e beneficio anche delle generazioni future.
3. La Dichiarazione di uso civico e collettivo, qualora comporti una modifica nell'individuazione del bene comune o una diversa finalizzazione rispetto a quanto stabilito con le modalità di cui all'art. 5, prima di essere approvata ai sensi del comma seguente, deve essere recepita dalla Giunta Comunale.
4. La Dichiarazione di uso civico e collettivo, presentata al Comune è approvata con determinazione dirigenziale del/della Capo Settore dell'Unità organizzativa responsabile del processo e della/del Capo Settore interessata/o dalla definizione della stessa. La Dichiarazione di uso civico e collettivo, nel caso determini una proposta di revisione del Patto di collaborazione, lo sostituirà a tutti gli effetti. I referenti saranno gli organi di autogoverno presenti nella Dichiarazione.

Capo II – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 8 - Organizzazione

1. L'organizzazione amministrativa che adotta il Comune di Padova per assicurare la collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi e le comunità di riferimento per la realizzazione delle forme di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni, deve:
 - a) garantire la massima pubblicità e trasparenza sul processo che porta alla definizione dei Patti di collaborazione e alle Dichiarazioni di uso civico e collettivo;
 - b) favorire il coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con le Consulte di Quartiere e con gli Uffici e Settori comunali coinvolti per competenza dai Patti di collaborazione e dalle Dichiarazioni di uso civico e collettivo;
 - c) garantire alle/ai cittadine/i attivi un interlocutore unico nel rapporto con l'Amministrazione.
2. L'Amministrazione promuove l'istituzione di un'Unità organizzativa responsabile del procedimento per la realizzazione delle forme di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni che, con determinazione della/del dirigente responsabile, approva il Vademecum che definisce l'iter

dell'intero procedimento, disciplinando compiti, attività, procedura, modulistica e funzioni operative.

Art. 9 – Consiglio civico

1. Può essere previsto un Consiglio civico composto da una/un Componente di ciascuna Consulta indicata/o dalla Consulta stessa con le seguenti prerogative:
 - a) dare pareri, non vincolanti, su proposte di Patti di collaborazione e Dichiarazioni di uso civico e collettivo;
 - b) esprimere osservazioni sulla redditività civica connessa al monitoraggio e ai risultati dei Patti e delle Dichiarazioni di uso civico e collettivo.
2. Il Consiglio civico viene istituito e disciplinato con deliberazione della Giunta comunale, esercitando funzioni consultive ed ausiliarie.

Capo III – FORME DI SOSTEGNO

Art. 10 - Forme di sostegno

1. Il Comune, nell'ambito dei Patti di collaborazione e delle Dichiarazioni di uso civico e collettivo, può impegnare direttamente risorse per la loro attuazione; non può in alcun modo destinare compensi e contributi in denaro a favore delle/dei cittadine/i attive/i, né può retribuirne il lavoro.
2. Per i Patti di collaborazione e le Dichiarazioni di uso civico e collettivo valutati dal Comune di particolare interesse pubblico l'Amministrazione, inoltre, può prevedere, l'affiancamento alle/ai cittadine/i attive/i di dipendenti comunali, sia nell'attività di progettazione che di realizzazione della proposta.

Art. 11 - Esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione temporanea di suolo pubblico possono godere delle agevolazioni previste dall'apposito [regolamento comunale](#)³.
2. La Giunta comunale potrà disporre ulteriori agevolazioni relative a tariffe e corrispettivi per l'utilizzo di beni e servizi comunali a favore delle/dei cittadine/i attive/i che sono oggetto dei Patti di collaborazione e Dichiarazioni di uso civico e collettivo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative delle/dei cittadine/i volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia

³ Si veda l'art. 8, comma 1, lett. n) del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma, il Patto di collaborazione o la Dichiarazione di uso civico e collettivo possono prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti, finalizzate all'autofinanziamento, per l'esercizio delle quali i proponenti dovranno munirsi delle previste autorizzazioni.

Capo IV – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 13 – Comunicazione, trasparenza e valutazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della cultura dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni.
2. L'Amministrazione riconosce che la documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate costituiscono uno strumento di comunicazione con le/i cittadine/i, finalizzato a dare visibilità, garantire trasparenza e consentire l'analisi dell'efficacia dei risultati prodotti dalla collaborazione tra le/i cittadine/i attive/i e l'Amministrazione.
3. Il Patto di collaborazione o la Dichiarazione di uso civico e collettivo definiscono i seguenti principi per lo svolgimento delle attività di documentazione e di rendicontazione ai fini della valutazione:
 - a) accessibilità: le informazioni devono essere comprensibili e facilmente utilizzabili da qualsiasi persona interessata;
 - b) comparabilità: le informazioni devono essere rappresentate in modo da consentire un agevole confronto con altre realtà con caratteristiche simili;
 - c) completezza: la rendicontazione deve contenere informazioni relative a obiettivi dell'intervento, azioni e servizi resi, risultati raggiunti, risorse disponibili ed utilizzate;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione;
 - e) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione dell'accordo, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere valutazioni intermedie.

Capo V – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Art. 14 – Prevenzione dei rischi

1. Alle/ai cittadine/i attive/i devono essere fornite, con le modalità stabilite nel Vademecum, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Le/i cittadine/i attive/i sono tenute/i a dotarsi e utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadine/i attive/i, va individuata una persona che informi cittadine/i attive/i rispetto alla previsione di cui al precedente comma 2, nonché alle modalità di intervento indicate nel Patto di collaborazione e nella Dichiarazione d'uso civico collettivo, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 6 comma 5 lettere e) e f).

Art. 15 – Responsabilità e coperture assicurative

1. Le/i cittadine/i attive/i rispondono personalmente degli eventuali danni causati per colpa o dolo, a persone o cose e al bene comune medesimo nell'esercizio della propria attività.
2. Il Comune provvede alla copertura assicurativa a favore delle/dei singole/i cittadine/i attive/i che svolgono attività di cura dei beni comuni. La copertura sarà attivata per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività indicate nel Patto di collaborazione.
3. Nel caso di associazioni, formazioni sociali formalmente costituite o di natura imprenditoriale senza finalità di lucro o scolastiche, il Patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative che tali soggetti dovranno attivare, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 16 - Recesso, risoluzione e controversie

1. I Patti di collaborazione e le Dichiarazioni di uso civico e collettivo devono prevedere le cause e le modalità di recesso da parte del Comune e delle/dei cittadine/i attive/i.
2. Il Comune può sempre risolvere unilateralmente il rapporto, senza penali, né obbligo di indennizzo o ristoro, nel caso in cui le attività siano prestate in modo non conforme ai Patti di collaborazione o alle Dichiarazioni di uso civico e collettivo.
3. Qualora insorgano controversie tra le parti del Patto di collaborazione o della Dichiarazione di uso civico e collettivo, o tra queste ed eventuali terzi, è possibile

tentare una conciliazione avvalendosi di un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dalle cittadine/i attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti soggetti terzi, da parte di questi ultimi.

4. Il Comitato di conciliazione, indicato nel comma precedente, entro trenta giorni dalla richiesta, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Capo VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 - Clausole interpretative

1. Le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per le/i cittadine/i di concorrere alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Padova da effettuarsi ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.